

## **Cass., civ. sez. II, del 25 settembre 2018, n. 22721**

1. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 746 c.c., in relazione all'articolo 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la sentenza n. 2963/2011 ritenuto che l'immobile sito in C, oggetto della donazione del 1978, dovesse esser conferito in natura e non per imputazione, trascurando che il conferimento in natura può aver luogo solo su scelta del donatario, scelta che, nel caso in esame, non era stata manifestata.

Assume la ricorrente che, in ogni caso, occorre disporre il conferimento per imputazione, considerato che gli immobili erano stati divisi consensualmente tra le due figlie e, che, pertanto, non erano suscettibili di ulteriore divisione, valendo detta successiva come manifestazione di volontà contraria al conferimento in natura, non più suscettibile di revoca.

1.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La sentenza impugnata in accoglimento della riconvenzionale proposta da M, ha stabilito che la donazione immobiliare effettuata con rogito del 1978 era soggetta a collazione, quale atto di liberalità effettuato dal de cuius in favore delle due figlie, per la quota di sua spettanza pari al 50%.

Ha disposto che il conferimento degli immobili, unitamente alle costruzioni ultimate dopo l'apertura della successione, doveva avvenire in natura e ciò pur nella incontestata assenza di una scelta delle interessate in favore di siffatta modalità di collazione.

Non può tuttavia ritenersi che la Corte d'appello potesse prescindere da una esplicita opzione manifestata dalle donatarie in favore del conferimento in natura degli immobili donati.

La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote (Cass. 3540/1971; Cass. 1988/1969; Cass. 2453/1976).

L'obbligo di collazione sorge quindi automaticamente al momento dell'apertura della successione, indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti (Cass. 6490/1986; Cass. 1159/1995; Cass. 15131/2005; Cass. 8510/2018) e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.).

Per i beni immobili l'art. 746, riproducendo la formulazione dell'art. 1015 del codice del 1866, dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione; cfr. art. 747 c.c.).

Dall'insieme delle citate disposizioni, il conferimento per imputazione risulta, per esplicita volontà normativa, il modo in cui in generale si attua la collazione (secondo un'opzione normativa le cui origini risalgono all'art. 865 del Codice napoleonico), mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire: Cass. 5659/2015; Cass. 4381/1982; Cass.

1521/1980), né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

Non giova - in contrario - ipotizzare che all'obbligo di collazione corrisponda un legato ex lege o ad un prelegato atipico a vantaggio degli altri coeredi che il donatario potrebbe adempiere, alternativamente, mediante imputazione o in natura (art. 1285 c.c.), non giustificandosi comunque, in base al dato positivo, un generale intervento sostitutivo del giudice ove la scelta dell'interessato dovesse mancare (dati i presupposti vincolanti di operatività degli artt. 1286, comma terzo, c.c. e 1287, comma terzo c.c.), considerato peraltro che, a differenza della disciplina generale, l'art. 746 c.c. riserva la scelta del modo in cui procedere alla collazione al solo coerede obbligato, senza contemplare alternative.

A ciò deve aggiungersi che, in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall'art. 737 c.c., l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore (ed è fatta salva, quindi, l'attribuzione traslativa compiuta in vita dal de cuius), per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo venderla anche successivamente all'apertura della successione (Cass. 3731/1956), nel qual caso la collazione ha parimenti luogo per imputazione (art. 746, comma secondo c.c.).

La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, ai sensi del primo comma dell'art. 746 c.c. (Cass. 3715/1955; Cass. 1845/1961), poiché in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976; in motivazione, Cass. 25646/2008; Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018).

Da tutte le esposte premesse consegue quindi che: a) l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; b) solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l'effetto di impedire l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d'ufficio.